



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

COMUNICAZIONE N. 73

AI PRESIDENTI DEGLI OMCEO

AI PRESIDENTI DELLE CAM

AI PRESIDENTI DELLE CAO

Oggetto: Decisione CCEPS n.2 del 20.05.2024 – Società tra Professionisti.

Cari Presidenti,

Si ritiene opportuno segnalare che con la decisione n. 2 del 20 maggio 2024 la Commissione Centrale Esercenti Professioni Sanitarie ha respinto il ricorso di una STP che aveva chiesto l'iscrizione alla sezione speciale dell'Albo delle Società tra Professionisti presso l'OMCeO di Roma, in quanto non in possesso del requisito della maggioranza cumulativa dei due terzi "per teste" e "per quote di capitale" di cui all'art. 10, comma 4, lett. b), L. n. 183/2011.

La STP in questione ricorreva alla CCEPS chiedendo l'annullamento del provvedimento dell'OMCeO di Roma adducendo, a sostegno della propria tesi, la posizione assunta dall'AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato), la quale afferma che il requisito della norma "il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci" non prevedendo la sussistenza della contemporaneità del criterio dei due terzi "per teste" e "per quote".

La suddetta decisione della CCEPS conferma la correttezza dell'interpretazione della norma (art. 10, comma 4, lett. b), L. n. 183/2011) così come assunta dall'OMCeO di Roma, conforme all'indirizzo espresso dalla FNOMCeO, sulla necessità della concomitante prevalenza della maggioranza per teste e per quote nella compagine sociale.

La posizione della FNOMCeO, secondo cui la maggioranza dei due terzi dei soci professionisti di una STP deve ricorrere congiuntamente sia per teste sia per quote societarie, si fonda infatti sul tenore letterale della norma.

Da sempre questa Federazione ritiene che sia fondamentale salvaguardare l'indipendenza della professione da ogni criterio di concorrenzialità; ciò per la necessità in ambito sanitario che la distribuzione dei poteri tra i soci e l'organizzazione interna della società debbano esser tali da garantire che tutte le scelte riguardanti l'attività professionale in senso stretto siano assunte direttamente dai soci professionisti, ovvero con la partecipazione determinante dei medesimi sia come numero che come quote

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

detenute di capitale sociale. Solo in questo modo l'attività sanitaria, compiuta mediante lo strumento delle STP, può restare pienamente coerente con la tutela del diritto alla salute, con la libertà di autodeterminazione del professionista, con le norme deontologiche a presidio dell'attività medica e odontoiatrica.

In conclusione, al fine di consentire un esame più approfondito della fattispecie in esame si allega il testo integrale della sentenza indicata in oggetto (All.n.1).

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Filippo Anelli

All.n. 1

MF/CDL

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005